

## Allegato “B”

Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi immediata di riparazione con rafforzamento locale e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici di culto (chiese)

### 1. Disposizioni generali

1.1 Alle seguenti disposizioni procedurali, per l'attuazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e ripristino con miglioramento sismico degli edifici di culto (chiese) equiparati a immobili pubblici dal comma 1 dell'art. 4 del Decreto legge n° 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, a seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte dal comma 15 bis dell'art. 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, dichiarati inagibili con ordinanze sindacali, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato le province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, gli Enti attuatori provvedono nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore nonché delle presenti disposizioni procedurali.

Sono Enti attuatori degli interventi immediati degli edifici di culto (chiese) le Diocesi, proprietarie degli immobili descritti nell'allegato “A” all'ordinanza che approva il programma di cui trattasi.

Gli Enti attuatori degli interventi hanno la responsabilità ed espletano gli adempimenti di competenza in ordine a tutte le fasi di realizzazione degli stessi. In particolare agli Enti attuatori spetta:

- a. la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP);
- b. l'affidamento della progettazione, l'approvazione del progetto, l'acquisizione del visto di congruità tecnico-economica di cui al successivo punto 3, nonché dei pareri, visti, autorizzazioni e assensi, comunque denominati, da rilasciarsi a cura delle Amministrazioni competenti;
- c. l'affidamento dei lavori, degli incarichi di direzione lavori, di redazione del piano di sicurezza e di collaudo;
- d. l'onere di informare il Commissario delegato in ordine all'avanzamento degli interventi secondo le modalità di cui al paragrafo 4;
- e. il pagamento, le liquidazioni e le rendicontazioni dell'intervento.

1.2 Gli Enti attuatori nell'esecuzione degli interventi relativi alla riparazione con rafforzamento locale e ripristino con miglioramento sismico degli edifici di culto (cChiese) possono avvalersi dell'articolo 57 comma 2 lettera c) e 125 del D.Lgs. 163/2006, nonché degli articoli 175, 176 e 177 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207;

## 2. Progettazione degli interventi

2.1. Per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale degli edifici di culto (chiese), che presentano danni lievi oltre la riparazione del danno, si dovrà conseguire, tenendo conto del tipo e del livello del danno, un incremento della capacità di resistere al sisma dell'edificio mediante opere di rafforzamento locale, progettate ai sensi del punto 8.4.3. delle norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008. Gli enti attuatori che realizzano i suddetti interventi inviano al Commissario Delegato un progetto esecutivo entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, sulla base del quale il Commissario opera una valutazione di congruità della spesa ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie;

2.2. Per la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico degli edifici di culto (chiese), che presentano danni significativi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, si applica la disciplina di cui al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", nonché le "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. 14 gennaio 2008 (di seguito denominate NTC 2008), compresi i relativi documenti applicativi di dettaglio citati nel capitolo 12 "Referenze tecniche essenziali", la "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" (D.P.C.M. 9 febbraio 2011), e, ferme restando le presenti disposizioni procedurali, la normativa regionale vigente in materia. In particolare, gli elaborati costitutivi e i contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture devono ottemperare quanto disposto dalla D.G.R. n. 1373 del 26 settembre 2011. La valutazione della sicurezza, comprensiva di apposita relazione per l'Ente attuatore, ai sensi del punto 8.3 delle NTC 2008, coincide con la verifica tecnica, quale adempimento da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.L. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31/2008. Per la redazione del progetto dell'intervento di miglioramento sismico come definito al punto 8.4.2 delle NTC 2008, si deve tenere conto dell'unità strutturale, rimandando alle "Istruzioni tecniche per l'esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico degli edifici di culto (chiese), con danno significativo (allegato C).

2.3. I progetti devono contenere tutte le necessarie indicazioni analitiche per le stime dei lavori, tenendo presente che sono ammesse a finanziamento le opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l'obiettivo della riparazione con rafforzamento locale o il ripristino con miglioramento sismico, nonché le finiture connesse.

A tal fine:

- nel computo metrico estimativo dovrà farsi riferimento, nelle singole voci (occorrenze), ai relativi disegni esecutivi che dovranno ordinatamente e inequivocabilmente riportare la suddivisione delle lavorazioni in piani, stanze, elementi strutturali ecc., corredati dei necessari riferimenti dimensionali, quali lunghezze, aree, ecc. Il computo metrico estimativo dovrà essere redatto secondo i criteri previsti e con riferimento al vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall'art. 8 della Legge regionale 11/10 ai sensi dell'art. 133 del DLgs 163/06" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1048/2012, pubblicata sul BURE-R n. 137 del 31 luglio 2012. Per eventuali lavorazioni non previste nel suddetto elenco prezzi (e considerate ammissibili) si farà riferimento ad altri listini ufficiali, in mancanza si procederà con l'analisi dei prezzi;

- il quadro economico riepilogativo dovrà differenziare i costi in finanziabili e non finanziabili, secondo le presenti disposizioni, con relativa suddivisione, oltre che delle spese per lavori, delle spese tecniche e dell'I.V.A.. A tal fine, le spese tecniche (di progettazione, per la sicurezza, di direzione lavori, di collaudo) sono ammesse al finanziamento entro il limite massimo del 10% dell'importo netto dei lavori a base di gara per opere strutturali e finiture strettamente connesse, così come riportati nel progetto approvato, comprensivo di oneri riflessi (fiscali e previdenziali).

Rientrano più precisamente nel limite del 10% di cui sopra:

- a. le spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;
- b. le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche non connesse alla esecuzione di sondaggi; archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- c. le spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati grafici, cartacei ed informatici;
- d) le spese per il responsabile unico del procedimento (RUP);

Relativamente ad eventuali indagini diagnostiche (quali saggi, prelievi di campioni o prove di caratterizzazione fisica, chimica o meccanica dei materiali ecc.) strettamente funzionali a idonee e verificate scelte progettuali, queste saranno riconosciute solo nel caso in cui sia previsto il miglioramento sismico. Al progetto dovrà essere allegata una dettagliata analisi prezzi che specifichi le singole voci e l'eventuale elenco prezzi utilizzato, con spesa non eccedente comunque il limite massimo del 3% dell'importo netto dei lavori a base di gara per opere strutturali e finiture strettamente connesse, che può essere aggiuntivo rispetto alla citata percentuale del 10%.

Il 10% e l'eventuale 3% aggiuntivo di cui sopra non costituiscono percentuali fisse ma limiti massimi; pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate. Ove tali percentuali non fossero sufficienti alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei Soggetti attuatori.

Gli oneri suindicati, concernono le attività svolte direttamente o indirettamente (nel caso di prestazioni tecniche, ci si riferisce agli incarichi esterni) dagli Enti attuatori, dalla fase progettuale al collaudo.

2.4 Qualora i danni subiti a seguito dell'evento sismico siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di Compagnie di assicurazione, la corresponsione del finanziamento concesso ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. Quest'ultima è integrata con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento.

In presenza di polizze assicurative che coprono diverse tipologie di rischi, verrà considerata solamente la quota del premio assicurativo attinente il rischio per danni connessi all'evento sismico, comprensiva della corrispondente quota parte di accessori, diritti e imposte a carico del contraente/assicurato. Tale ulteriore somma non può comunque superare la metà dell'indennizzo corrisposto dalle Compagnie di assicurazione.

### **3. Approvazione dei progetti**

3.1. Per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale gli Enti attuatori devono trasmettere i progetti esecutivi al Commissario delegato, presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (SGSS), in duplice copia, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURE-R della presente ordinanza.

Il SGSS, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del progetto, formula il relativo visto di congruità tecnico – economica con contestuale invio all'Ente attuatore e al Comune.

Nel visto di cui sopra verranno evidenziate le fasi esecutive di rilevanza strutturale.

Nel caso di interventi su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 legge 6 luglio 2002 n. 137" per i quali non sia stato acquisito il parere della Direzione Regionale del MIBAC, il SGSS concorderà con la Direzione Regionale del MIBAC un calendario di incontri che consenta di procedere ad un esame congiunto del progetto esecutivo ed all'espressione del parere.

Il progetto può comprendere anche opere aggiuntive cofinanziate dal Soggetto attuatore; in tale caso il visto di congruità tecnico – economica per dette opere aggiuntive è limitato al parere di congruità tecnica per i soli aspetti strutturali.

Al fine di assicurare il supporto tecnico per la predisposizione degli elaborati tecnici progettuali, il SGSS, in via preliminare e su richiesta dell'Ente attuatore interessato, fornisce chiarimenti sull'applicazione dei provvedimenti.

Nel caso di incompletezza del progetto, entro il termine citato di 30 giorni e con la conseguente sospensione dello stesso, il SGSS richiede all'Ente attuatore le integrazioni necessarie, assegnando a tal fine un congruo termine; qualora le integrazioni richieste non siano trasmesse entro tale termine, il Servizio informa del mancato rilascio del visto di congruità tecnico-economica il Commissario delegato, per gli adempimenti di competenza.

3.2. Al fine di procedere celermente all'avvio dei lavori, per la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico, gli Enti attuatori provvedono a redigere entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURE-RT della presente ordinanza, il progetto preliminare, così come definito dall'art. 93 comma 3 del decreto legislativo n.163/2006.

il progetto preliminare deve essere consegnato, in duplice copia, a cura dell'Ente attuatore contestualmente al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna (MIBAC).

Il SGSS concorderà con la Direzione Regionale del MIBAC un calendario di incontri che consenta di procedere ad un esame congiunto del progetto preliminare ed all'espressione del parere preventivo da esprimersi entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

A seguito dell'emanazione del parere preventivo da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e della Direzione Regionale del MIBAC, dovrà essere presentato, entro i successivi 30 giorni, da parte dell'Ente attuatore, il progetto esecutivo redatto in conformità con le eventuali prescrizioni.

Entro 15 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo sarà rilasciato dalla Direzione Regionale del MIBAC il parere definitivo e dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli il visto di congruità tecnico-economica.

3.3 Per gli interventi su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 legge 6 luglio 2002 n. 137 devono essere seguiti gli indirizzi operativi di cui all'allegato 1 della "Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" (D.P.C.M. 9 febbraio 2011).

3.4 Sono, altresì, soggette al visto di congruità tecnico-economica da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli le varianti sostanziali al progetto. Le varianti indicate all'art. 132, comma 3, ultimo periodo, della D.Lgs n. 163/2006, non necessitano di un nuovo visto purché risultino varianti non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata nel progetto originario. Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico - economico deve essere comunicata al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.

3.5 Le economie di spesa dei singoli interventi derivanti da eventuali ribassi d'asta o dall'utilizzo parziale del finanziamento concesso tornano nella disponibilità del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato. L'eventuale utilizzo delle economie di spesa deve essere preventivamente autorizzato dal Commissario delegato.

3.6 Il progetto trasmesso per il rilascio del visto di congruità tecnico-economica da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, ha anche valore di istanza di autorizzazione ovvero di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi della normativa statale e regionale citata al precedente punto 1 e dell'art. 8, comma 15 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, nel caso in cui il Comune territorialmente competente si avvalga dei Servizi tecnici regionali per l'esercizio della funzione sismica, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 19 del 2008.

3.7 Qualora sorgano difficoltà di giudizio tecnico nell'espletamento degli adempimenti di rispettiva competenza, il Soggetto attuatore e il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, possono avvalersi della consulenza tecnica degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico regionale per la riduzione del rischio sismico.

#### **4. Affidamento, esecuzione e ultimazione degli interventi**

4.1 Gli Enti attuatori provvedono ad affidare i lavori non appena acquisiti tutti gli assenti di legge sul progetto esecutivo e comunque non oltre 30 giorni da tale acquisizione. Le opere che presentano un importo a base d'asta inferiore a € 500.000,00 devono essere completate entro 6 mesi successivi alla data di affidamento dei lavori mentre per gli importi superiori devono essere completate entro e non oltre nove mesi dalla data di affidamento dei lavori.

4.2 Il Direttore dei lavori ha l'obbligo di comunicare al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli la data di effettivo inizio lavori, di ultimazione dei lavori e le date delle fasi esecutive di rilevanza strutturale identificate nel visto di congruità tecnico-economica.

4.3 Per gli interventi su opere strutturali relativi al ripristino con miglioramento sismico deve essere sempre eseguito il collaudo statico. Quanto al collaudo tecnico-

amministrativo, questo viene eseguito ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, fermo restando il possesso dei requisiti di legge in capo ai collaudatori, incaricati dai Soggetti attuatori.

4.4 Copia conforme all'originale del certificato di collaudo statico, di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione è trasmessa al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli dopo la sua approvazione.

## **5. Modalità per l'erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale**

5.1 Le risorse finanziarie autorizzate dal Commissario Delegato saranno gestite attraverso un'apposita contabilità speciale, intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato.

5.2 La liquidazione della somma spettante, nei limiti del finanziamento concesso per ciascun intervento a valere su dette risorse, può essere richiesta dal relativo Soggetto attuatore in un'unica soluzione, al termine dei lavori, oppure con le seguenti modalità:

- acconto, pari al 40% della somma spettante, all'aggiudicazione dei lavori;
- due stati di avanzamento lavori (SAL), il cui importo complessivo, previo recupero proporzionale dell'eventuale acconto, non può superare l'80% della somma spettante, tenendo conto del ribasso d'asta;
- saldo per la quota residua del 20%;

La richiesta della somma spettante deve essere effettuata tramite la compilazione di autocertificazione, utilizzando esclusivamente la modulistica che verrà predisposta dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.

5.3 Le autocertificazioni dovranno essere inviate al Commissario delegato che provvederà ad assegnare la gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie versate in contabilità speciale, ad apposita struttura.

5.4 La somma spettante a saldo sarà al netto di eventuali economie che rimarranno a disposizione del Presidente della Regione Emilia Romagna - Commissario delegato per il finanziamento di ulteriori interventi in sede di eventuale rimodulazione del Programma. In caso di cofinanziamento a valere sulle risorse stanziato dallo Stato e su altre risorse, le economie saranno accertate in misura proporzionale alle rispettive fonti di finanziamento.

5.5 I Soggetti attuatori disciplineranno i rapporti giuridici con le imprese affidatarie degli interventi e con i soggetti affidatari di eventuali incarichi professionali in maniera coerente con il sistema dei flussi di finanziamento sopra delineato.

## **6. Procedura di controllo degli interventi**

6.1 Il Presidente della Regione-Commissario Delegato procederà ad un controllo a campione di almeno il 10% delle pratiche relative agli interventi, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese nelle autocertificazioni dagli Enti attuatori, i quali saranno tenuti ad esibire in loco o a trasmettere, su richiesta dell'Ufficio preposto, copia conforme all'originale della documentazione amministrativa, contabile e fiscale specificata per estremi nelle predette autocertificazioni.

Il campione delle pratiche da controllare sarà individuato in base al criterio della causalità numerica, secondo le procedure definite con decreto del Commissario delegato.

6.2 In sede di controllo si procederà, in particolare, all'esame della seguente documentazione:

- verbale di urgenza o di somma urgenza;
- atto di eventuale affidamento all'esterno di incarichi di progettazione, direzione lavori, redazione di eventuale piano di sicurezza, collaudo;
- progetto o perizia giustificativa dell'intervento e relativo atto di approvazione;
- atto di affidamento degli interventi;
- verbale di consegna dei lavori;
- eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- eventuali atti di approvazione di perizie di variante;
- certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori;
- conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con allegata documentazione;
- certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione;
- certificato di collaudo e relativo atto di approvazione;
- fatture, parcelle o note pro-forma.

6.3 Un campione di almeno il 10% degli interventi è soggetto a controllo nel corso della esecuzione dei lavori e ad avvenuta ultimazione degli stessi a cura del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli per gli interventi da realizzarsi, con il supporto, ove necessario, degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico regionale per la riduzione del rischio sismico. Il campione degli interventi sarà individuato in base al criterio della causalità numerica, secondo le procedure definite con decreto del Commissario Delegato.

6.4 Il controllo sugli interventi, che sarà comunque disposto ed eseguito in caso di segnalazioni di irregolarità nella esecuzione dei lavori, si concluderà con un processo verbale sottoscritto dai tecnici incaricati e dal Responsabile del relativo procedimento.

6.5 Ove in sede di controllo fossero accertate delle irregolarità, queste saranno segnalate al Soggetto attuatore ai fini della loro rettifica o rimozione, ferme restando, in presenza di gravi irregolarità e qualora si rendesse necessaria, la decadenza totale o parziale dal finanziamento assegnato e la restituzione di quanto eventualmente già percepito dal Soggetto attuatore.